

Eucaristia-Celiachia e alcolismo-1995

La comunione ai malati di celiachia e di alcolismo

Lettera del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

e disposizioni per una corretta prassi pastorale

L.V.D. LXXXVII (1996) pp. 54-56

Poiché anche nella nostra diocesi si sono verificati e si potrebbero verificare casi di difficoltà ad assumere le Specie eucaristiche del pane e del vino, da parte di sacerdoti o di fedeli, a causa di malattie specifiche, questo Ufficio ritiene opportuno far conoscere il testo della lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata ai Presidenti delle Conferenze episcopali: essa costituisce il risultato di un approfondito studio, condotto in collaborazione con alcune Conferenze Episcopali particolarmente interessate, al termine del quale sono state prese al riguardo alcune decisioni, in particolare escludendo l'uso di ostie senza glutine.

Ecco dunque il testo della lettera:

'Eminenza, questo dicastero ha seguito attentamente durante gli ultimi anni lo sviluppo del problema connesso con l'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica. Dopo approfondito studio, condotto in collaborazione con alcune Conferenze episcopali particolarmente interessate, la Congregazione ordinaria del 22 giugno 1994 ha preso al riguardo alcune decisioni.

Mi prego pertanto comunicare la normativa in proposito.

I. Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine:

a) Essa può essere concessa dagli Ordinari ai Sacerdoti e ai laici affetti da celiachia, previa presentazione di certificato medico.

b) Condizioni di validità della materia:

1. le ostie speciali 'quibus glutinum oblatus est' sono materia invalida;

2. sono invece materia valida se in esse è presente la quantità di glutine sufficiente per ottenere la panificazione, e non vi siano aggiunte materie estranee e comunque il procedimento usato nella loro confezione non sia tale da snaturare la sostanza del pane.

II. Per quanto riguarda la licenza di usare il mosto:

a) La soluzione da preferirsi rimane la comunione 'per intinctionem', ovvero sotto la sola specie del pane nella concelebrazione;

b) la licenza di usare il mosto non di meno può essere concessa dagli Ordinari ai sacerdoti affetti da alcolismo o da altra malattia che impedisca l'assunzione anche in minima quantità di alcol, previa presentazione di certificato medico;

c) per 'mustum' si intende il succo d'uva fresco o anche conservato sospendendone la fermentazione (tramite congelamento o altri metodi che non ne alterino la natura);

d) per coloro che hanno il permesso di usare il mosto, rimane in generale il divieto di presiedere la Messa concelebrata. Si possono tuttavia dare delle eccezioni: nel caso di un

Vescovo o di un Superiore generale, o anche nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale o in occasioni simili, previa approvazione da parte dell'Ordinario. In tali casi colui che presiede l'Eucaristia dovrà fare la comunione anche sotto la specie del mosto e per gli altri concelebrenti si predisporrà un calice con vino normale;

e) per i casi di richieste da parte di laici si dovrà ricorrere alla Santa Sede.

III. Norme comuni.

a) L'Ordinario deve verificare che il prodotto usato sia conforme alle esigenze di cui sopra;

b) l'eventuale permesso sarà dato soltanto finché dura la situazione che ha motivato la richiesta;

c) si deve evitare lo scandalo;

d) i candidati al sacerdozio che sono affetti da celiachia o che soffrono di alcolismo o malattie analoghe, data la centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale, non possono essere ammessi agli ordini sacri;

e) dal momento che le questioni dottrinali implicate sono ormai definite, la competenza disciplinare su tutta questa materia è rimessa alla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti;

f) le Conferenze Episcopali interessate riferiscano ogni due anni alla suddetta Congregazione circa l'applicazione di tali norme.

Nel comunicarle quanto sopra, profitto della circostanza per porgerle distinti ossequi e confermarmi

dev.mo Joseph card. Ratzinger

19 giugno 1995.

A seguito di tale autorevole documento, nei confronti della prassi da seguire l'Ufficio diocesano per l'annuncio della Parola e la liturgia offre le seguenti indicazioni:

- Per il fedele che non può ricevere la S. Comunione perché malato di celiachia, non essendo disponibile per pochi casi il pane con poca quantità di glutine, si ritiene possibile dare la S. Comunione sotto la sola specie del vino, usando della possibilità indicata dal Rituale per il Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi, ai nn. 46 e 130, in favore dei malati:

'Ai malati che non possono ricevere l'Eucaristia sotto la specie del pane, si può dar la comunione sotto la sola specie del vino osservando quanto è prescritto oltre, al n. 130'.

- Per il fedele malato di alcolismo la risposta è ancora più semplice, dal momento che può utilizzare la forma ordinaria, già data a tutti, della Comunione sotto la specie del pane. Nel caso poi che la stessa persona sia anche affetta da celiachia, per poter eventualmente adire alla soluzione indicata nella Lettera citata per i sacerdoti, si dovrà ricorrere alla S. Sede.

